COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE . - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LIBERTINI

INDICE

												1	PAG.
Disegno di i e appro		•	_	uit	o	del	lla	d	isc	uss	sio	ne	
Applicazion nità eco sporto d	nomic	a	eu	rop	ea	r	ela	tiv	⁄i	al	tr	a-	
Stati me	embri	(5	97))			•	•	•		•	•	11
Presidente												11,	, 12
Воссні .													12
Calaminici													11
DEGAN, Son	ttose g	ret	ari	0	di	St	ato	I	er	i	tr	a-	
sporti .		•	•	•		•	•	•	٠		٠	•	12
Piccinelli,	Rela	ito	re							٠			12
Votazione se	greta	:											
Presidente		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	15
	·												

La seduta comincia alle 9,40.

SALOMONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri (597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri ».

Ricordo che, nella seduta del 9 dicembre scorso, era stata svolta la relazione e, dopo che era stata approvata una sospensiva, si era deciso di riprendere oggi la discussione.

Pertanto dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CALAMINICI. Nella seduta precedente il gruppo comunista aveva chiesto, come ha testé ricordato il presidente, una sospensione della discussione, perché riteneva opportuno che la Commissione facesse una pausa per riflettere sull'interconnessione che esiste fra leggi di questo genere e l'oggetto della risoluzione che abbiamo approvato poco fa, cioè la riforma del codice stradale.

A mio avviso, questa interconnessione deve essere ribadita, anche perché il codice della strada è esplicitamente citato nel testo del disegno di legge al nostro esame.

Entrando nel merito del provvedimento oggi all'esame della nostra Commissione, desidero sottolineare che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione di esso, anche in considerazione del fatto che nella passata legislatura aveva contribuito, insieme con gli altri gruppi parlamentari, alla definizione dello stesso.

È stato detto nel corso della seduta precedente, dal relatore, che si aveva intenzione di apportare degli emendamenti agli articoli 10 ed 11 del disegno di legge: premesso che sarebbe bene che questi emendamenti fossero redatti e comunque formalizzati, vorrei sottolineare che, quando si parlava di sostituire l'articolo 18 del regolamento CEE n. 516/72 con l'articolo 24 dello stesso, probabilmente si commetteva un errore, in quanto, dai documenti che la Camera ci ha fornito, l'articolo 24 in quel regolamento non esiste.

Ribadisco, da ultimo, che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PICCINELLI, *Relatore*. Signor presidente la mia replica sarà molto breve, perché credo che vi sia ben poco da aggiungere a quanto ho già detto la settimana scorsa in sede di relazione. Desidero soltanto soffermarmi sui due emendamenti agli articoli 10 ed 11 dei quali avevo preannunciato la presentazione.

Al secondo comma dell'articolo 10, infatti, si prevedeva la sanzione amministrativa soltanto per i titolari di un servizio regolare o regolare specializzato e non per i titolari di un servizio a navetta, per cui abbiamo dovuto, per ragioni di equità, includere anche questi ultimi.

Per quanto riguarda l'articolo 11, l'ipotesi di cui al punto a) è praticamente inutile, perché si tratta di una trasposizione di una norma comunitaria che è già in vigore; in sostanza, si tratta di una ripetizione. In secondo luogo l'articolo 18 – che è citato – fa riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) e perciò è anch'esso

superfluo. Si dovrebbe perciò sostituire il numero 18 con il 24, secondo quanto dicevamo prima.

DEGAN, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo, auspicando una pronta approvazione del provvedimento, preannuncia la presentazione di due emendamenti sostitutivi agli articoli 10 e 11, in conseguenza di quanto detto nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 517/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – tramite le Direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.

BOCCHI. Cosa significa precisamente « che siano in possesso dei requisiti... per essere ammesse... » ?

PICCINELLI, *Relatore*. La frase non ha alcun significato particolare, soltanto è chiaro che si deve tener conto della legislazione comunitaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché ai successivi otto articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 516/ 1972 del Consiglio della Comunità econo-

mica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che nei paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – provvede al rilascio dei modelli stabiliti dal Regolamento numero 1172/72 della Commissione della Comunità economica europea del 26 maggio 1972, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonché di quelli riguardanti il resoconto annuale di esercizio per i servizi regolari e regolari specializzati.

(È approvato).

ART. 4.

Il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato è tenuto a fornire al Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – un resoconto annuale di esercizio, separatamente per ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2 del citato Regolamento n. 517/72 del 28 febbraio 1972.

(E approvato).

ART. 5.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e regolare specializzato, qualora non intenda continuare ad esercitare il servizio, deve darne, in base all'articolo 10 del predetto Regolamento n. 517/72, tempestiva comunicazione scritta al Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – specificando i motivi per i quali viene posto fine all'esercizio della linea.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - procede entro tre mesi dalla data di ricevimento del preavviso di cui sopra, alla revoca dell'autorizzazione.

(È approvato).

ART. 7.

Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del Regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del Regolamento n. 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunità economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – per le successive segnalazioni da fare alle competenti Autorità dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 ed all'articolo 19 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 516/72.

(È approvato).

ART. 8.

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati Regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 516/72 .e n. 517/72, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572.

(È approvato).

ART. 9.

Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di

cui all'articolo 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento CEE n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato che non ottemperi agli obblighi, di cui agli articoli 10 paragrafo 1 e 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72, relativi all'invio al Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – del resoconto annuale di esercizio e del preavviso per l'anticipata cessazione di un servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 25.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio a navetta ove effettui il servizio con modalità di esercizio diverse da quelle previste dal documento di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72.

Il Governo. d'accordo con il relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 10 con il seguente:

« Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio diverso da quello previsto dal documento di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 517 del 1972, per quanto riguarda i servizi regolari e regolari specializzati, e dall'articolo 4 del regolamento CEE n. 516 del 1972, per quanto riguarda i servizi di navetta».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento CEE n. 517/72 e dell'articolo 19 del Regolamento CEE n. 516/72:

- a) quando venga a perdere i requisiti di cui all'articolo 3 dei citati Regolamenti;
- b) quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso di cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al titolare dell'autorizzazione ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Il Governo, d'accordo con il relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

"In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento CEE n. 517 del 1972 e dell'articolo 24 del regolamento CEE n. 516 del 1972 il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, oltre che nell'ipotesi contemplata dall'articolo 18 del regolamento CEE n. 517 del 1972 e dall'articolo 19 del regolamento CEE n. 516 del 1972 per perdita dei requisiti, quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso di perdita dei requisiti, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonché, per infrazioni commesse da vettori italiani fuori dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai Governi degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa all'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(È approvato).

ART. 13.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(È approvato).

ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1969, n. 1226, è così sostituito: « Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori ».

(È approvato).

ll disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri » (597).

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amarante, Baldassari, Belci, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Casalino, Ceravolo, Del Castillo, Forte, Gatto, Guerrini, Guglielmino, Lucchesi, Mantella, Marocco, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Pezzati, Piccinelli, Salomone, Sinesio, Tamburini, Zoppi e Zucconi.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO